

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:
Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:
Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Giulia Dallaglio
Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - Il Stralcio

TITOLO

Capitolato speciale di appalto

TIMBRI

SCALA

EMISSIONE

DATA

progetto preliminare

dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)

gennaio 2014

progetto esecutivo

settembre 2017

aggiornamento


novembre 2020

aggiornamento

maggio 2021

TAVOLA

CAP.01



N.B.: il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti.
Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

Indice

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni
- Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto
- Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4. Categorie dei lavori
- Art. 5. Subappalto
- Art. 6. Trattamento dei dati personali - Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 -Obblighi di riservatezza
- Art. 7. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
- Art. 8. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – Clausole contrattuali
- Art. 9. Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 10. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 11. Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili all'esecuzione del contratto
- Art. 12. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 13. Fallimento dell'appaltatore
- Art. 14. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
- Art. 15. Norme generali sui materiali e l'esecuzione
- Art. 16. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
- Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 19. Sospensioni e modifiche temporali
- Art. 20. Penali in caso di ritardo
- Art. 21. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 22. Lavori a misura

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 23. Pagamenti in acconto
- Art. 24. Pagamenti a saldo
- Art. 25. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 26. Anticipazione del prezzo
- Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6. GARANZIE

- Art. 28. Garanzia provvisoria
- Art. 29. Garanzia definitiva
- Art. 30. Riduzione delle garanzie
- Art. 31. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 32. Variazione dei lavori
- Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento e/o Piano Sostitutivo di Sicurezza

Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento e/o sostitutivo

Art. 38. Piano operativo di sicurezza

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39. Subappalto

Art. 40. Responsabilità in materia di subappalto

Art. 41. Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42. Definizione delle controversie

Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

Art. 45. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori. Recesso

Art. 46. Riserve

Art. 46 bis Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 51. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 52. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 53. Terre e rocce da scavo

Art. 54. Custodia del cantiere

Art. 55. Cartello di cantiere

Art. 56. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Art. 57. Tracciabilità dei pagamenti

Art. 58. Spese contrattuali, imposte, tasse

Allegato Cartello di cantiere

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto attiene ai lavori di riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnuovo di Sotto, come dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo costituito da:

PROGETTO ESECUTIVO	
RELAZIONI	
Cod.	Descrizione
R.01	Relazione tecnico - illustrativa
R.02	Relazione tecnica impianti meccanici
R.03	Relazione tecnica impianti elettrici
R.04	Relazione di calcolo scala metallica
R.05	Relazione sui materiali
R.06	Relazione geologica
R.07	Relazione geotecnica
R.08	Relazione sulla modellazione sismica
R.09	Relazione di calcolo impianti meccanici
R.10	Relazione tecnica specialistica di prevenzione incendi (edile-meccanico-elettrico)
R.11	Relazione fotografica
R.12	Moduli MUR (A1/D1 - A2 - A3/D3 - A4/D4)
R.13	Allegato: pareri conformità Enti preposti
ELABORATI GRAFICI	
A.01	Stato di fatto: Planimetria ed inquadramento territoriale
A.02	Stato di fatto: pianta piano terra e piano primo
A.03	Stato di fatto: pianta piano secondo e piano sottotetto
A.04	Stato di fatto: prospetti
A.05	Stato di fatto: sezioni
A.06	Stato di progetto: Planimetria generale
A.07	Stato di progetto: pianta piano terra e primo
A.08	Stato di progetto: pianta piano secondo e piano sottotetto
A.09	Stato di progetto: prospetti
A.10	Stato di progetto: sezioni
A.11	Stato di progetto: abaco delle porte interne
A.12	Stato di progetto: abaco dei serramenti esterni e delle vetrate
A.13	Stato di progetto: abaco dei controplaccaggi e delle partizioni interne
A.14	Stato di progetto: abaco degli interventi sui solai
A.15	Stato comparato: piano terra e piano primo
A.16	Stato comparato: piano secondo e sottotetto
A.17	Stato comparato: prospetti e sezioni

S.01	Pianta +3.30, Prospetto Nord e particolari
S.02	Pianta +7.12, Prospetto Est e Ovest e particolari
S.03	Particolari parapetto, controventi e attacco in fondazione
S.04	Platea di fondazione scala esterna
V.01	Inquadramento territoriale Vigili del Fuoco
V.02	Stato di progetto - Compartimentazioni - Pianta piano terra e primo
V.03	Stato di progetto - Compartimentazioni - Pianta piano secondo e sottotetto
V.04	Presidi antincendio - Pianta piano terra e primo
V.05	Presidi antincendio - Pianta piano secondo e sottotetto
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
Cod.	Descrizione
IM.01	Schema funzionale centrale di accumulo e pressurizzazione antincendio
IM.02	Planimetria esterna impianti antincendio
IM.03	Impianto antincendio - piano terra
IM.04	Impianto antincendio - piano primo
IM.05	Impianto antincendio - piano secondo
IM.06	Impianto antincendio - piano sottotetto
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	
Cod.	Descrizione
IE01	Stato di progetto - impianti speciali - piante piano terra e piano primo
IE02	Stato di progetto - impianti speciali - piante piano secondo e sottotetto
COMPUTI METRICI - ANALISI PREZZI-LISTA LAVORAZIONI	
Cod.	Descrizione
CM.01	Computo metrico estimativo opere edili
CM.02	Computo metrico estimativo opere meccaniche
CM.03	Computo metrico estimativo opere elettriche
CM.04	Computo metrico oneri sicurezza
ELENCO PREZZI UNITARI	
Cod.	Descrizione
EP.01	Elenco prezzi unitari opere edili
EP.02	Elenco prezzi unitari opere meccaniche
EP.03	Elenco prezzi unitari opere elettriche
EP.04	Elenco prezzi unitari oneri sicurezza
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
QM.01	Quadro incidenza della mandodopera opere edili
QM.02	Quadro incidenza della mandodopera impianti meccanici
QM.03	Quadro incidenza della mandodopera impianti elettrici
CAPITOLATI	
Cod.	Descrizione
CAP.01	Capitolato speciale di appalto
CAP.02	Capitolato tecnico opere edili
CAP.03	Capitolato tecnico impianti meccanici
CAP.04	Capitolato tecnico Impianti Elettrici
QUADRI E CRONO	
Cod.	Descrizione
Q.01	Quadro economico
Q.02	Cronoprogramma dei lavori
PIANI DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	

Cod.	Descrizione
PM.01	Piano di manutenzione edile dell'opera
PM.02	Piano di manutenzione impianti meccanici
PM.03	Piano di manutenzione impianti elettrici
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento
SIC.02	Fascicolo dell'opera
SIC.03	Layout sicurezza e book degli interventi

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

L'intervento di riordino antincendio della Casa di Riposo e Centro Diurno prevede in sintesi i seguenti interventi:

- realizzazione di scala di esodo esterna, posta su facciata nord del fabbricato;
 - opere finalizzate alla creazione di compartimenti antincendio e per la compartimentazione della scala interna;
 - realizzazione di impianto di rilevazione e spegnimento antincendio con annessa vasca di accumulo posizionata nel cortile del fabbricato.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 e 1375 del codice civile.
3. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- a) **Codice dei contratti:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
 - b) **D.L. Semplificazioni:** il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come riformulato a seguito della conversione con L. 11 settembre 2020 n. 120;
 - c) **DL 77/2021** convertito nella legge n. 108/2021;
 - d) **Regolamento generale:** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per le parti in vigore; D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, artt.li 216 e 217;
 - e) **Capitolato generale:** il Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
 - f) **Decreto n. 81 del 2008:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) **Committente:** Azienda Servizi alla Persona Opus Civium, per brevità ASP;
 - h) **Stazione appaltante:** Stazione Unica Appaltante – Provincia di Reggio Emilia;
 - i) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 3 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - j) **RUP:** Responsabile unico del procedimento;
 - l) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato;
 - m) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
 - n) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
 - o) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - p) **PSS:** il Piano di sicurezza sostitutivo, sostitutivo del PSC;
 - q) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

- r) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Committente sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- s) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- t) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2. Ammontare dell'appalto e modalità di aggiudicazione

1. L'importo dell'appalto è definito come segue:

LAVORI IN APPALTO:	
A) Lavori	€ 396.336,34
B) Oneri della sicurezza	€ 11.500,53
SOMMANO LAVORI IN APPALTO	€ 407.836,87
 SOMME A DISPOSIZIONE:	
C) IVA sui lavori in appalto (10%)	€ 40.783,69
D) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.078,37
E) Spese tecniche esterne	€ 33.000,00
F) Spese tecniche pratica SCIA VVF	€ 2.500,00
G) Spese per autorizzazione sismica	€ 360,00
H) IVA Spese tecniche esterne + contributo 4%	€ 8.870,40
I) Spese SUA	€ 5.000,00
L) Imprevisti	€ 13.610,00
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.202,46
TOTALE OPERA	€ 516.039,34

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori a corpo di cui al comma 1, rigo A). Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà applicato all'elenco prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo, posto a base di gara;
 - b) importo degli oneri e delle lavorazioni necessari per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo B), non sarà soggetto ad alcun ribasso di gara;

I costi della manodopera relativi alle lavorazioni poste a base di gara, individuati come disposto all'art. 23 comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., sono stimati in € 121 236,32 per un'incidenza pari al 29,73 %.

3. L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Codice. I criteri, parametri di valutazione e relativi punteggi sono dettagliatamente descritti nel Bando di gara, al quale si rimanda integralmente.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.
5. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, è stipulato mediante scrittura privata.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 eventuali spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi relativi alla presente procedura di gara, saranno rimborsate alla stazione committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
7. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
8. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara. Il prezzo "a corpo" offerto deve comprendere ogni onere relativo al completamento della progettazione costruttiva e delle certificazioni e di ogni onere ad essi afferenti. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna pertanto alla verifica del progetto posto a base gara ed è tenuta a segnalare eventuali incongruenze o errori prima della presentazione dell'offerta stessa. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi e in conformità dell'allegato «A» al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.M. 248 del 10/11/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG 1 Edifici civili e industriali".
2. L'importo della Categoria prevalente (OG1) è pari ad € 257.465,62.
3. Ai sensi del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle diverse categorie sono le seguenti:

OG1	Edifici Civili	Prevalente	€257.465,62	Classifica 1a	63,13%
OG11	Impianti Tecnologici	Scorporabile	€150.371,25	Classifica 1a	36,87%

Si specifica che l'importo lavori previsto per la categoria OG11 "Impianti tecnologici", comprende le seguenti lavorazioni, **non singolarmente scorporabili**:

- Impianti idrosanitari (OS3), per un importo lavori di € 101.246,24
- Impianti Elettrici e speciali (OS30), per un importo lavori di € 49.125,01

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice dei contratti e del presente capitolato speciale.

Art. 5. Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti del 50% del valore contrattuale.

2. I limiti e le modalità del subappalto sono descritti al CAPO 9 – artt. 39 – 40 - 41 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

1. L'Azienda Servizi alla Persona Opus Civium è titolare del trattamento dei dati personali.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE n. 679/2016.
3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
 - a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
 - b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
4. Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
5. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati.
6. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/2016) è la società LepidaSpa, dpo-team@lepida.it).

Art. 7. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

1. Sono a carico, oltre che dell'Azienda Servizi alla Persona Opus Civium, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Emilia, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Art. 8. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – Clausole contrattuali

1. Azienda Servizi alla Persona Opus Civium riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell'evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto l'11 dicembre 2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 9. Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione del Protocollo d'intesa contro il Lavoro Nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli Appalti di Opere e Lavori Pubblici approvato dai Comuni della provincia di Reggio Emilia, che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 10. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. **In caso di norme discordanti vale la soluzione più aderente al presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 11. Documenti che fanno parte del contratto e norme applicabili all'esecuzione del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
 - b) il presente Capitolato speciale;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) computo metrico estimativo;
 - e) progetto esecutivo approvato con deliberazione di CdA n. _____ del _____;
 - f) copia certificata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
 - g) copia certificata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia della documentazione presentata in gara dall'aggiudicatario riguardante il costo unitario delle migliorie proposte sulla base delle unità di misura delle stesse;
 - h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, con visto di idoneità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dichiarazione dell'appaltatore di non avere osservazioni da apportare al PSC;
 - i) garanzia definitiva;
 - l) polizze assicurative di cui all'art. 31 presente Capitolato;
 - m) programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui al successivo art. 21;
 - n) Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e il Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici;
2. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016, del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/00, limitatamente alle parti ancora in vigore, che è stato richiamato negli atti per l'affidamento dei lavori, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che espressamente richiamano quale parte integrante del contratto.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
5. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e del "Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 12. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, **senza riserva alcuna**, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito processo verbale di consegna, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13. Procedura in caso di fallimento o di risoluzione del contratto

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 110 del Codice dei contratti.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

Art. 14. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare le generalità del soggetto che rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

Art. 15. Norme generali sui materiali e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 16. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dal Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. Con L. n. 120/2020 è sempre facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per la scadenza anticipata o per la proroga del termine di ultimazione l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori o ulteriori compensi essendo pienamente edotto di tale circostanza fin dal momento della partecipazione alla procedura di selezione.

Art. 19. Sospensioni e modifiche temporali

1. Si applica quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 20. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale, e comunque per un massimo pari al 10% dello stesso importo. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, si applica la disposizione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ASP a causa dei ritardi.
3. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 21. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

1. Almeno 7 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto d'appalto e, nel caso di consegna in via d'urgenza almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il **Programma Esecutivo dei Lavori** di cui all'articolo 43 comma 10 del D.lgs.207/2010,

costituito da un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma del progetto esecutivo dei lavori oggetto della procedura di gara, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa nonché alle proposte tecniche migliorative proposte in sede di gara.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Committente, mediante l'apposizione di un visto del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione.

Il Committente può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori e in tal caso, questi deve provvedere con la massima tempestività e comunque entro il termine fissato per la consegna dei lavori.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Committente può disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella a seguire di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.

OG1	Edifici Civili	Prevalente	€257.465,62	Classifica 1a	63,13%
-----	----------------	------------	-------------	---------------	--------

Si specifica che l'importo lavori previsto per la categoria OG11 "Impianti tecnologici", comprende le seguenti lavorazioni, non singolarmente scorporabili:

- Impianti idrosanitari (OS3), per un importo lavori di € 101 246,24
- Impianti Elettrici e speciali (OS30), per un importo lavori di € 49 125,01

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.

5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% indicata nel seguito, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e della quota parte di recupero dell'anticipazione, raggiungano un importo **non inferiore al 30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale. Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere di **almeno il 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge. Si precisa che lo stato finale non potrà contenere quote di recupero dell'anticipazione che dovrà pertanto essere restituita totalmente dall'appaltatore negli stati di avanzamento precedenti.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo comma di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 14 del DM. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori,

con l'indicazione della data di emissione. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi **30 (trenta) giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, in conformità a quanto dovrà essere stabilito **nell'ambito dell'atto pubblico di costituzione del RTI**, le imprese costituenti il raggruppamento emetteranno ciascuna la propria fattura nei confronti del Committente relativamente ai lavori di competenza effettuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. Sarà cura del Direttore dei lavori effettuare le opportune verifiche in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, specificando all'interno degli stessi le lavorazioni realizzate ascrivibili alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile e comunicando al Committente e alle imprese costituenti il RTI le conseguenti quote di rispettiva competenza.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, il Committente, in conformità a quanto dovrà essere definito nell'atto pubblico costitutivo del raggruppamento, potrà procedere alternativamente nel seguente modo:

- i mandati di pagamento potranno essere intestati alle singole mandanti e in tal caso dovranno essere quietanzati dalla Capogruppo; inoltre, al fine di verificare che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento non avanzino contestazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità operative che saranno definite dal Committente con riferimento a specifiche e puntuali dichiarazioni e documentazioni da acquisire.
- i mandati di pagamento potranno essere intestati per l'intero importo a favore della Capogruppo che provvederà a rimettere alle singole imprese la propria quota, nel rispetto delle clausole di tracciabilità che dovranno essere altresì inserite nel contratto di mandato.

In ogni caso nell'ambito dello Stato di Avanzamento Lavori dovrà essere garantita la riconoscibilità delle lavorazioni eseguite dalle ditte componenti il Raggruppamento, da parte del Direttore dei Lavori che provvederà a comunicare le quote di rispettiva competenza.

2. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del codice CIG derivato, del codice CUP e nel rispetto di tutte le ulteriori disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato speciale.

3. In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di maggiori somme a titolo di interesse.

Art. 24. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata **entro 30 (trenta) giorni** dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale e di costituzione di garanzia fideiussoria di cui al successivo comma 5.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. **Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (due anni dalla data di emissione) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (due anni dalla**

data di emissione). La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di cui all'art. 103, comma 4, del D.lgs.50/2016 e dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui all'Allegato A del D.M. n. 31/2018 e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2106.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento della rata a saldo è subordinato al rispetto di tutte le condizioni di legge, regolamento e delle ulteriori condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Art. 25. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del codice civile.

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento, incrementabile fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del DL 34/2020, da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa sottoscrizione del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Si precisa che il calcolo degli interessi, definiti sull'importo dell'anticipazione al netto dell'Iva, sarà effettuato sul periodo di tempo che decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione fino alla data in cui dovrebbe intervenire, secondo il cronoprogramma, il SAL che assicura il recupero totale dell'anticipazione.

In considerazione dell'importo stabilito all'art. 23 per i pagamenti in acconto, la trattenuta della quota parte di anticipazione sarà effettuata nella percentuale del 50% sul primo SAL e del restante 50% sul secondo SAL, fino al completo riassorbimento dell'importo della stessa, e pertanto con esclusione dell'imputazione di qualsivoglia quota di recupero dell'anticipazione sul SAL corrispondente al finale.

2. Il pagamento a titolo di anticipazione non costituisce Stato di Avanzamento Lavori ma richiede l'emissione di un certificato di pagamento che quantifichi l'importo da versare in ragione dell'importo contrattuale. L'anticipazione in quanto corrispettivo per lavori, anche se versato prima della loro esecuzione, è soggetto a Iva di legge.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, deve comprendere l'importo dell'anticipazione comprensivo di Iva di legge.

3. L'aggiudicatario ai fini del pagamento a titolo di anticipazione è tenuto ad emettere fattura elettronica corrispondente all'importo imponibile dell'anticipazione oltre alla relativa Iva ai sensi di legge, ed il Committente pagherà all'aggiudicatario l'imponibile mentre corrisponderà l'Iva all'erario in base al meccanismo definito *split payment*. Il pagamento dell'anticipazione sarà subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni di legge, regolamento e contrattuali in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo, il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato in conformità a quanto stabilito dall'art. 23 relativo ai pagamenti degli Stati di Avanzamento.

5. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

6. E' facoltà della ditta affidataria rinunciare all'anticipazione, comunicandolo al Committente.

Art. 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. In caso

di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

CAPO 6. GARANZIE

Art. 28. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 del Codice dei contratti.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 93 del Codice dei Contratti. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere redatta in conformità allo Schema Tipo 1.1, dell'Allegato A del D.M. 31/2018, ed integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

4. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 5. L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29. Garanzia definitiva

1. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti l'appaltatore deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forme di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. **La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in conformità allo Schema Tipo 1.2 dell'Allegato A al D.M. 31/2018. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 30. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della

norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Art. 31. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omissso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere:

Sezione danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione		
Partita 1	Danni alle opere	€ 400.000,00
Partita 2	Opere ed impianti preesistenti	€ 200.000,00
Partita 3	Demolizione e sgombero	€ 100.000,00
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia: - danni alle cose assicurate da eventi naturali di forza maggiore - manutenzione estesa (mesi 24) - danni cagionati da errori di progettazione e calcolo - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato		

Sezione responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere		
Partita 1	RCT	€ 1.000.000,00 massimale unico
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia: - danni da danni rimozione, franamento e cedimento del terreno con un limite di indennizzo non inferiore € 100.000,00 - danni a cavi e condutture sotterranee, con un limite di indennizzo non inferiore € 100.000,0 - danni da vibrazione, con un limite di indennizzo non inferiore € 30.000,00 - danni da inquinamento accidentale, con un limite di indennizzo non inferiore € 150.000,00		

4. La polizza CAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatori e i Subappaltatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato

e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

Polizza di responsabilità civile RCT-RCO		
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 3.000.000,00

7. La polizza di RCT/RCO dovrà:
- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - relativamente alle opere meccaniche ed elettriche postuma con un massimale non inferiore ad € 100.000,00 per attività di installazione e manutenzione e riparazione di impianti di impianti soggetti alle disposizioni di cui art. 1 del DM 22.01.2018 n. 37 ex Lege 46/90. *L'assicurazione dovrà essere efficace per per i lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza assicurativa purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società assicuratrice entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.*
 - prevedere la copertura dei danni biologici;
 - attività presso terzi;
 - danni da incendio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00;
 - danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 250.000,00;
 - prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.
8. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
9. L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32. Variazione dei lavori

1. Si richiama integralmente il testo dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., da applicarsi in caso di varianti.

In ogni caso, eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere proposte al R.U.P. a cura del Direttore dei Lavori, attraverso una relazione tecnico descrittiva che ne illustri le motivazioni, le lavorazioni e l'entità economica.

Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere al Committente appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o auto-certificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.lgs. 81/2008;
 - d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/2008, l'appaltatore redige il **piano operativo di sicurezza** in conformità a quanto stabilito all'art. 38 del presente capitolato.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente comma nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 35. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel cantiere;

- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 36. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle normative vigenti al momento dell'accantieramento in materia di COVID-19 ed in generale all'osservanza di tutto quanto previsto per contenere l'emergenza epidemiologica in atto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Committente nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 18 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 17, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

Art. 37. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5a. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.

5b. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39. Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. e ii.. come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021.

In particolare:

- **la quota delle opere affidate in subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto;**
- **il subappaltatore non potrà essere un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- **il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria di lavori;**

- **all'atto dell'offerta il concorrente deve aver indicato i lavori ovvero i servizi e le forniture con posa in opera che intende subappaltare;**
2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.
 3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e servizi:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
 4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire al Committente di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto. La clausola di cui ai precedenti punti dovrà essere formulata nel rispetto di quanto precisato dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, n. 8 del 18/11/10, e pertanto:

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*
 5. L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.
 6. Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Codice.

Nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice il Committente provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e, sia l'aggiudicatario che il subappaltatore dovranno attenersi in materia di fatturazione, pagamenti e documentazione richiesta, alle istruzioni operative che saranno fornite dal Committente stesso.
 7. Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai subappalti e subcontratti che abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190 del 2012, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss della medesima legge, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma

52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", come integrato e modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e del "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le disposizioni di cui al menzionato protocollo si applicano altresì ai subcontratti di lavori forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Il Committente procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Il Committente procederà altresì alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

In attuazione del menzionato protocollo l'aggiudicatario:

- è obbligato a comunicare al Committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 40. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 41. Pagamento dei subappaltatori

1. Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. In materia di pagamento dei subappaltatori si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore si impegna, in materia, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42. Definizione delle controversie

1. In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla

giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. **In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del contratto.**

2. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Art. 45. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori. Recesso

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante nota scritta trasmessa tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 20, nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 57 del presente Capitolato speciale;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

2. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 108 nonché negli ulteriori casi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti, nel presente capitolato e negli atti da questo richiamati o a questo allegati con particolare riferimento al *“Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”*, approvato con Delibera della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014, sottoscritto in data 11/12/2014 tra la Prefettura di Reggio Emilia, i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo e al *Protocollo d'intesa contro il Lavoro Nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli Appalti di Opere e Lavori Pubblici approvato dai Comuni della provincia di Reggio Emilia*. Operano le clausole risolutive espresse contenute nei Protocolli, clausole che saranno integrate nel corpo contrattuale.

Operano altresì le ulteriori ipotesi di risoluzione automatica ed immediata previste dalle disposizioni vigenti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. Alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dal Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, applicando l'art. 110 del Codice.
6. Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo da contratto di appalto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del Codice.

Art. 46 - Riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
3. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate nei registri di contabilità di ogni SAL e sul conto finale, si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
5. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 46bis. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone al RUP con relazione riservata le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a versare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel

termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente.

Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 47, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

2. Se il Committente si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 50 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii. ed al presente Capitolato speciale,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione di quanto previsto negli elaborati progettuali e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Committente e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Considerata la delicatezza dell'ambito di intervento, l'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di quanto indicato nel PSC e di quanto il Coordinatore prescriverà per garantire la buona funzionalità del cantiere consentendo la permanenza degli ospiti della Casa Protetta, che non verranno delocalizzati. A tal proposito si specifica che l'Appaltatore è tenuto alla pulizia giornaliera degli ambiti dell'edificio soggetti ad intervento. Le stanze entro le quali si provvederà all'installazione dei rilevatori di fumo ad esempio, saranno coinvolte dal cantiere in arco temporale ben definito e dovranno tornare in poche ore funzionali alla permanenza degli anziani, senza che ciò costituisca onere suppletivo per la stazione appaltante.
- h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- k) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta del Committente;
- m) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- n) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo delle opere;
- o) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- p) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- q) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- r) qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi;
- s) **durante la fase di esecuzione e al termine dei lavori si specifica che sarà onere dell'Appaltatore fornire all'Amministrazione tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi** nonché i certificati di corretta installazione e funzionamento degli impianti secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F (modulo CERT.REI, DICH. PROD, DICH.IMP, CERT.PROD), redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da schemi grafici con identificazione della collocazione dei materiali, certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Circa la realizzazione della vasca antincendio, sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla redazione del progetto costruttivo della stessa, senza che ciò costituisca onere suppletivo per la stazione appaltante; a tale proposito, si precisa che sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere a ricerca di mercato proponendo anche sistemi equivalenti rispetto a quello indicato in progetto ed in funzione dell'effettiva reperibilità dei prodotti sul mercato stesso nel momento dell'appalto, purché siano mantenute le medesime caratteristiche di performance indicate in progetto;
- t) l'Appaltatore è altresì tenuto a fornire i certificati di tutti i serramenti utili ai fini della prevenzione incendi descritti in progetto, ivi compresi quelli dei singoli componenti del serramento stesso (es. telaio, vetro etc). Saranno ammesse variazioni costruttive rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, purché le soluzioni proposte siano appunto corredate degli appositi certificati;
- u) l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori i disegni costruttivi degli elementi progettati prima della loro effettiva realizzazione, con particolare riferimento alla scala esterna, ai serramenti, al lucernario posto al di sopra della scala interna principale, ai rilevatori di fumo, etc.

- v) le prove di collaudo o quelle necessarie per la redazione del certificato di regolare esecuzione saranno definite ad insindacabile giudizio del D.L e/o dal Collaudare e restano tutte a carico dell'appaltatore, che dovrà tener conto di questi oneri già in sede di offerta;
- w) qualora nelle fasi di scavo per la realizzazione della vasca antincendio o per la realizzazione del piano fondale della scala, venissero rinvenuti reperti archeologici o ordigni bellici, l'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori, dando comunicazione di tali reperimenti sia al D.L. che al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, che provvederà ad avviare le procedure di legge;
- x) gli oneri di discarica devono essere considerati inclusi nell'offerta dell'Appaltatore. In altri termini, non saranno riconosciute somme suppletive rispetto a quelle indicate nel computo metrico estimativo per il conferimento di materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Art. 51. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI"
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI"
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 52. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell'articolo 1 "Criteri ambientali minimi" del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell'Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 53. Terre e rocce da scavo

1. Il progetto prevede, all'occorrenza, piccole lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 54. Custodia del cantiere

1. **E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.**

Art. 55. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1-3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 56. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, richiamato l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 57. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente al committente i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
4. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
5. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG DERIVATO e il CUP.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai subappaltatori nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 43 del Capitolato Speciale e dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 58. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

ALLEGATO**CARTELLINO DI CANTIERE**Ente appaltante: **AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA OPUS CIVIUM**

Area lavori pubblici e patrimonio

LAVORI DI

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo:**DL:**

Progetto esecutivo opere in c.a.

D opere in c.a

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro** _____**ONERI PER LA SICUREZZA: euro** _____**IMPORTO DEL CONTRATTO: euro** _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del _____%

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

	subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati euro
		categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri (*oppure*)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ http://www._____.it E-mail: _____@_____